

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 569 del 24 aprile 2020

Misure straordinarie di sostegno alle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma 2012 al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate dal governo per il contenimento del contagio da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 feb-

braio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122 urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- la legge 5 marzo 2020, n. 13 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge dell'8 marzo 2020 n. 11 «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale»;
- il Protocollo del 14 marzo 2020 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro»;
- il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 «Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 28 aprile 2020

sull'intero territorio nazionale»;

con i quali, nel tempo, sono state disposte le principali cautele da adottare per far fronte alla crescente diffusione in Italia del contagio virale causante la patologia denominata COVID-19, prescrivendo – tra l'altro – la sospensione di tutte le attività non strategiche sull'intero territorio nazionale (lock-down) e le modalità organizzative e di svolgimento del lavoro in forma agile sia negli Enti e nelle Amministrazioni Pubbliche, oltretutto in quelle private.

Visti altresì:

- l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente della Giunta di Regione Lombardia, nella quale si stabilisce la «sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001..., secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente»;
- l'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 del Presidente della Giunta di Regione Lombardia, nella quale si stabilisce che ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza;
- ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 del Presidente della Giunta di Regione Lombardia, «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale sono rafforzate alcune misure ai fini del contenimento del contagio;
- la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante «Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Preso atto della grave emergenza epidemiologica susseguente al diffondersi del contagio della malattia denominata COVID-19 in atto nel territorio nazionale ed in particolar modo in Lombardia e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione del contagio intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni regionali e locali.

Preso atto altresì del fatto che la totalità dei cantieri finalizzati alla ricostruzione post-sisma, hanno dovuto sospendere le proprie attività in attesa delle disposizioni emesse dal Governo con d.p.c.m. 22 marzo 2020 al fine di contenere il contagio e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come risulta sospesa anche l'attività ordinaria degli studi tecnici di progettazione.

Preso atto infine del fatto che numerosi cantieri sono stati sospesi mentre si accingevano a raggiungere le soglie di stato di avanzamento lavori, utili a presentare una richiesta di erogazione parziale del contributo e si trovano conseguente esposte nei confronti dei creditori.

Atteso che, in ogni caso, le imprese ed i tecnici privati le cui attività imprenditoriali e professionali si trovano in lock down a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, non hanno incassi, ma devono comunque fronteggiare pagamenti certi, quali stipendi, forniture, ecc..

Tenuto conto di quanto riportato nella «Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo» COM(2020) 112-final del 13 marzo 2020 ed in particolare al paragrafo 6 ove si sollecita, per le finalità di cui sopra, anche il ricorso a misure di sostegno quali le «anticipazioni di pagamenti» da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Considerate le disposizioni introdotte, in sede di conversione in legge, ad integrazione dell'articolo 103, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ed in particolare il disposto del comma 2-ter, il quale recita che: «Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori».

Ritenuto opportuno, anche al fine di salvaguardare la correttezza e certa ripresa dei cantieri della ricostruzione una volta terminata l'emergenza sanitaria, dover sostenere con misure straordinarie e reali la liquidità dei soggetti impegnati nella ricostruzione post-sisma degli edifici privati e pubblici.

Rilevata conseguentemente la necessità di agevolare un'erogazione straordinaria di risorse in favore delle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma per gli interventi in corso per i quali sia intervenuta la sospensione dei cantieri in forza dell'emergenza epidemiologica in corso, derogando a quanto prescritto nelle Ordinanze Commissariali di riferimento e nei relativi contratti stipulati per l'esecuzione delle opere.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse già individuate al momento dell'assegnazione del contributo e che conseguentemente la presente iniziativa non comporta costi aggiuntivi per la cassa del Commissario ovvero per l'erario.

Informato il Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci dei Comuni terremotati nella seduta del 7 aprile 2020.

Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 23 aprile 2020.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. le imprese ed i tecnici impegnati in cantieri edili finalizzati alla ricostruzione susseguente ai danni occorsi in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di immobili privati e pubblici per i quali sia stato riconosciuto un contributo pubblico dal Commissario delegato o dai Sindaci dei Comuni terremotati in forza dell'avvalimento di cui all'articolo 1, comma 5° del decreto-legge n.74/2012 e s.m.i., possono presentare una richiesta di erogazione di uno stato di avanzamento lavori straordinario, indipendentemente dalla percentuale di realizzazione dell'opera raggiunta e purché l'erogazione straordinaria richiesta risulti superiore a € 5.000,00;

2. la richiesta di erogazione straordinaria di cui al precedente punto 1. deve essere trasmessa all'Ente competente per l'istruttoria e l'erogazione dei SAL ordinari entro e non oltre la data di chiusura dello Stato di Emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». Le richieste pervenute oltre tale termine saranno automaticamente archiviate come non procedibili. Ai fini del termine di presentazione farà fede la data di ricezione della posta elettronica certificata di trasmissione ovvero, in tutti gli altri casi di trasmissione, la data del protocollo di arrivo; 3. le norme straordinarie d'emergenza di cui alla presente Ordinanza non si applicano al SAL finale (saldo lavori/contributo);

4. lo stato di avanzamento lavori straordinario di cui al precedente punto 1. è accordato in ragione degli effetti economici negativi insorti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle rispettive Ordinanze di bando e dovrà essere concesso:

- in armonia con quanto indicato nella rispettiva Ordinanza di riferimento per la richiesta di erogazione di un SAL intermedio;
- previo rilascio della dichiarazione della direzione lavori dello stato di consistenza delle opere eseguite alla data di sospensione del cantiere, presentando unitamente ad esso anche il certificato di sospensione dei lavori susseguente all'ottemperanza alle disposizioni del Governo legate all'emergenza epidemiologica in atto;
- coerentemente con lo stato di consistenza succitato e comunque fino ad un'erogazione massima autorizzabile del 90% del contributo inizialmente concesso o rideterminato in corso d'opera con atto precedente alla dichiarazione dello Stato di Emergenza di cui alla più volte citata del.c.m. 31 gennaio 2020;
- previa presentazione di una liberatoria dei Soggetti operanti in sub-appalto/sub-contratto, i quali dovranno dichiarare di aver ricevuto interamente i pagamenti per i lavori eseguiti relativamente agli Stati di Avanzamento Lavori già autorizzati ed erogati nell'ambito del medesimo intervento finanziato;

5. entro il termine perentorio di 50 giorni dall'effettiva erogazione dello stato di avanzamento lavori straordinario di cui ai

precedenti punti, i tecnici incaricati trasmettono all'Ente di riferimento la dichiarazione con la quale i Soggetti operanti in sub-appalto/sub-contratto, certificano di aver ricevuto interamente i pagamenti per i lavori eseguiti relativamente a detto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario autorizzato; l'eventuale mancata presentazione ovvero la dichiarazione negativa di uno solo dei Soggetti interessati, comporterà l'avvio d'ufficio di controlli in itinere sull'intervento in corso nei modi e nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali nn.218 e 548, nonché la sospensione della possibilità di presentare ulteriori SAL fino all'esito finale di detti controlli;

6. la compensazione degli importi straordinari erogati in applicazione della presente ordinanza è effettuata in occasione del pagamento del primo SAL utile, da presentarsi nei termini e con le modalità disciplinate dalle Ordinanze commissariali di riferimento, mediante detrazione della quota del pagamento straordinario già erogato ed autorizzando l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario ovvero la Struttura Commissariale, ciascuno per la propria competenza, al pagamento della sola differenza;

7. i Sindaci e la Struttura Commissariale, ciascuno per la propria competenza, adottano ogni misura possibile atta ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di erogazione dei SAL straordinari, dando priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate esigenze esposte dagli interessati;

8. di trasmettere il presente atto ai Comuni ed alle Banche interessate, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana